



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle province di Barletta-Andria-Trani e Foggia (di seguito indicata come Soprintendenza), con sede in Foggia in Via Alberto Alvarez Valentini n. 8, rappresentata dall'Arch. Anita Guarnieri, in qualità di Soprintendente, nata a Bari il 30/01/1972, domiciliata per la carica presso la sede legale dell'Ente

e

la Provincia di Barletta-Andria-Trani (d'ora innanzi denominato Provincia), con sede in Andria, piazza San Pio X, 9, rappresentato dal Presidente Dott. Avv. Bernardo Lodispoto nato a Margherita Di Savoia (Bt) L'11/05/1951 Residente In Via Di Vittorio Giuseppe N.6 - Cap 76016 - Città Margherita Di Savoia (Bt) In qualità di legale rappresentante dell'Ente Provincia

VISTO

- il D.Lgs. del 20.10.1998 n. 368 recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali" e *ss.mm.ii.*;
- il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 recante il "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*" e *ss.mm.ii.* e specificamente:
- l'art. 6, secondo cui "*La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso*" e "*la valorizzazione è in forme compatibili con la tutela e in modo tale da non pregiudicarne le esigenze*";
- l'art. 111, secondo cui che "*le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'art. 6*";
- l'art. 112, secondo cui possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti

- pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali;
- l'art. 119, secondo cui il Ministero può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione;
 - che alla Soprintendenza compete un'articolata attività di tutela che include la conoscenza del patrimonio archeologico, architettonico, storico, artistico, etnoantropologico e paesaggistico, la verifica e la dichiarazione del suo interesse, le attività di manutenzione e restauro, l'autorizzazione e il controllo sugli interventi di qualsiasi tipo su beni tutelati, la promozione di studi, ricerche, iniziative culturali e di formazione in materia di patrimonio culturale;
 - l'art. 15 della legge n. 241/1990, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune

CONSIDERATO CHE

- *“i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività”* (art. 2, co. 4°, Codice) e la valorizzazione del patrimonio culturale pubblico *“comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio»* stesso (art. 6, co. 1°, Codice)”;
- la fruizione del patrimonio culturale pubblico da parte della collettività è al contempo l'obiettivo e l'oggetto di una funzione pubblica e di una serie correlata di servizi (in particolare, per la conservazione e il restauro di tale patrimonio) cui sono chiamate - per Costituzione e per legge - le amministrazioni pubbliche e gli stessi centri da esse costituiti ex art. 29, co. 11°, Codice, secondo le proprie competenze;
- è interesse comune delle Istituzioni, pertanto, definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, didattico, formativo e della valorizzazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale didattica e statutaria;

PREMESSO CHE

- la Soprintendenza, nell'ambito delle sue autonome attività di tutela, ricerca e valorizzazione è interessata alla realizzazione di sinergie con Enti territoriali, che consentano in maniera più efficace il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali;

- le aree di sedime dell'Ipogeo del Cerbero e dell'Ipogeo D'Ambra, individuati catastalmente al F. 28, p.lla 613 di Canosa di Puglia (BT), rientrano nella proprietà della Provincia di Barletta-Andria-Trani poiché ubicati all'interno del Liceo Statale "E. Fermi";
- la Provincia di Barletta-Andria-Trani intende procedere agli interventi di consolidamento strutturale e di restauro necessari per la tutela dei due complessi e a questo scopo ha affidato la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica con Determina Dirigenziale n. 24 del 26/01/2026 della Struttura V - Area Viabilità, Lavori pubblici, trasporti, urbanistica ed edilizia sismica;

VISTO CHE

- la Provincia di Barletta-Andria-Trani intende candidare l'intervento di consolidamento strutturale e restauro all'avviso "VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E ALLA INNOVAZIONE NEI LUOGHI DI CULTURA PUBBLICI NON STATALI - PR Puglia FESR-FSE+ 2024/2027 - Asse Prioritario 8 "Welfare e salute" - Azione 8.7 "Interventi di valorizzazione del ruolo della cultura nell'inclusione e innovazione sociale" e Accordo per la Coesione. FSC 2021-2027 e POC Puglia 2021/2027 - Delibera CIPESS 6/2025 - Area tematica 06. Linea di intervento 06.02 "Progetti di recupero e rifunzionalizzazione di immobili di pregio, cinema/teatro, siti archeologici".;
- al fine di rendere la proposta coerente con i requisiti di ammissibilità previsti dal bando al paragrafo 6.3 lettera g), si rende necessario procedere alla redazione di un atto formale di collaborazione per la gestione e la fruizione dei suddetti luoghi di cultura, con specifico riferimento alla continuità della valorizzazione, che prevede l'assunzione dell'impegno formale a garantire, anche con risorse proprie, le attività di valorizzazione e i servizi culturali connessi all'intervento per un periodo minimo di 5 (cinque) anni successivi al completamento dello stesso, ed alla fruizione pubblica, che prevede l'assunzione dell'obbligo di garantire la fruizione gratuita del luogo di cultura per tutta la durata dell'intervento finanziato e fino al suo completamento, secondo le modalità previste dall'Avviso;
- nell'ambito del finanziamento è prevista la realizzazione di iniziative per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, con specifico riferimento all'Ipogeo del Cerbero e all'Ipogeo D'Ambra;
- è interesse comune delle parti definire, tramite il presente atto, i termini, le condizioni e le modalità della loro collaborazione per l'organizzazione di attività di analisi e ricerca e l'organizzazione di una Summer School sui temi dell'archeologia e del patrimonio culturale, materiale e immateriale, del territorio di Ordona.

TUTTO CIÒ PREMESSO

la Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia e la Provincia di Barletta-Andria-Trani, di seguito denominate anche “le Parti”,

si impegnano

nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, a promuovere l’adozione di azioni di tutela e valorizzazione e lo sviluppo delle relazioni territoriali tra i due Enti con la finalità del rilancio/attivazione di iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale ed archeologico,

e convengono e stipulano quanto di seguito.

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Art. 1 - Oggetto e finalità

Le Parti stipulano il presente Protocollo di Intesa per:

- la realizzazione di attività di tutela e valorizzazione dell’Ipogeo del Cerbero e dell’Ipogeo D’Ambra, importanti strutture funerarie ipogeiche, ubicate a Canosa di Puglia, all’interno del sedime del Liceo Scientifico “E. Fermi”. I due ipogei sono datati al IV-III sec. a.C. e sono caratterizzati da elementi decorativi di tipo architettonico e pittorico. È particolarmente noto l’apparato decorativo posto sull’ingresso di una delle camere dell’Ipogeo del Cerbero, così chiamato per la rappresentazione del cane Cerbero in una scena di *deductio ad inferos*;
- la realizzazione di progetti finalizzati alla divulgazione e promozione dell’intervento in progetto, comunicando i risultati al pubblico locale e alla comunità scientifica su più ampia scala;
- il sostegno alla creazione ed allo sviluppo di modelli innovativi di valorizzazione e fruizione attraverso l'integrazione di tutte le risorse culturali, paesaggistiche e socio-economiche del territorio con un approccio multidisciplinare, che prenda in considerazione le attrattive intrinseche, culturali e paesaggistiche e le attrattive derivate, strutturali ed organizzative;
- la realizzazione di forme di cooperazione ed aggregazione tra soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione di iniziative per il miglioramento della qualità e la modernizzazione dell'offerta culturale-turistica;

Le Parti metteranno a disposizione le competenze, le professionalità e le risorse disponibili presso le proprie strutture con modalità e tempi che saranno disciplinati con successivi accordi attuativi. Tutte le attività citate saranno precedentemente concordate tra le parti.

Art. 2 - Impegni dei sottoscrittori

I Soggetti firmatari del presente Protocollo d'Intesa si impegnano:

- a adottare gli atti necessari e consequenziali per la sottoscrizione del presente Protocollo; a rispettare quanto disposto dal presente Protocollo e ad attuare tutte le azioni funzionali al perseguimento degli obiettivi di cui al punto 1 dello stesso;
- a promuovere un'azione integrata volta a favorire la cooperazione e la massimizzazione dei risultati sia in termini di valorizzazione del patrimonio culturale del territorio, sia in termini di sostegno alla gestione.

Art. 3 - Modalità operative e di raccordo tra le Parti

Le Parti sottoscrittrici si impegnano ad assicurare l'esecuzione delle procedure per la corretta attuazione di quanto condiviso con il presente Protocollo d'Intesa, nel rispetto delle regole e degli strumenti previsti dal quadro normativo e procedurale di riferimento comunitario, nazionale e regionale. Le parti si obbligano alla più ampia condivisione e comunicazione degli atti, delle procedure e dei tempi che ciascuna di esse, per la propria competenza, porrà in essere, al fine di garantire omogeneità, coerenza ed unitarietà logistiche, organizzative ed operative nelle fasi successive alla sottoscrizione del Protocollo. Le funzioni tecnico-operative inerenti ai procedimenti da porre in essere per l'attuazione degli obiettivi e delle finalità condivise con la sottoscrizione del Protocollo saranno espletate dall'Amministrazione competente previa individuazione di un referente. Al fine di garantire la tutela, fruizione e valorizzazione del bene, gli interventi proposti per la candidatura del progetto all'avviso "VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E ALLA INNOVAZIONE NEI LUOGHI DI CULTURA PUBBLICI NON STATALI - PR Puglia FESR-FSE+ 2024/2027 - Asse Prioritario 8 "Welfare e salute" - Azione 8.7 "Interventi di valorizzazione del ruolo della cultura nell'inclusione e innovazione sociale" e Accordo per la Coesione. FSC 2021-2027 e POC Puglia 2021/2027 - Delibera CIPESS 6/2025 - Area tematica 06. Linea di intervento 06.02 "Progetti di recupero e rifunzionalizzazione di immobili di pregio, cinema/teatro, siti archeologici", dovranno avere le seguenti finalità:

- conservazione e valorizzazione dell'identità storica e culturale dei siti archeologici;
- sicurezza strutturale e tutela degli ambienti ipogei;
- innovazione ed incremento dell'offerta culturale, perseguite attraverso integrazione di interventi di recupero strutturale e riuso degli spazi;

- miglioramento della qualità dell'esperienza di visita attraverso contenuti digitali multimediali;
- aumento della fruizione culturale degli Ipogei, apertura alla città e accessibilità pubblica;
- ampliamento del pubblico, anche giovanile e turistico;
- creazione di un modello replicabile per altri beni culturali.

Art. 4 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

La collaborazione di cui al presente Protocollo d'Intesa non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, il logo, il nome, o altro segno distintivo dell'altra Parte (incluse abbreviazioni).

Sono fatti salvi eventuali diversi accordi stabiliti nelle convenzioni attuative in relazione alla tipologia di attività da svolgere e nel rispetto delle norme stabilite per l'utilizzo dei loghi dei rispettivi Enti.

Art. 5 - Oneri

Il presente Accordo non comporta oneri a carico delle Parti.

Art. 6 - Riservatezza

I partner si impegnano a mantenere la riservatezza su qualsiasi documento, informazione o altro materiale debitamente qualificato da riservatezza e direttamente correlato all'esecuzione del Progetto, la cui diffusione possa causare pregiudizio a terze parti. Sono fatte salve le regole di pubblicazione a livello di pubblicità comunitaria.

Art. 7 - Durata ed eventuale rinnovo

Il presente Protocollo decorre dalla data di approvazione dello stesso e conserva la sua validità per 5 anni e potrà essere rinnovato su richiesta di una delle parti e accettazione dell'altra. L'eventuale rinnovo avrà durata annuale.

La tempistica potrà essere modificata, previo accordo tra le parti.

Art. 8 - Modifiche e integrazioni dell'accordo

Eventuali integrazioni o aggiunte al presente Protocollo dovranno in ogni caso essere esplicitate attraverso la sottoscrizione di un'apposita appendice che dovrà essere approvata dagli Enti sottoscrittori ognuno secondo il proprio livello di competenza.

Art. 9 - Pubblicazioni

Le eventuali relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività oggetto del presente atto potranno essere, in tutto o in parte oggetto di pubblicazione scientifica solo con la preventiva autorizzazione scritta della Soprintendenza.

L'uso e diffusione dei risultati delle attività dovranno essere realizzate di comune accordo e coerentemente con le missioni degli Enti coinvolti, in ogni caso finalizzati ad aumentare la conoscenza sui temi di comune interesse.

Art. 10 - Riservatezza

Ogni parte deve:

- mantenere la segretezza delle informazioni riservate, indicate come tali, di ciascun'altra parte;
- non utilizzare alcune delle informazioni riservate dell'altra parte, fatto salvo quanto previsto per l'esecuzione degli obblighi secondo il presente Accordo;
- non divulgare alcuna delle informazioni riservate di nessuna delle parti ad alcun individuo diverso dal personale impegnato nelle attività comuni che deve esserne informato per svolgere gli obblighi della loro parte secondo il presente Protocollo.

Art. 11 - Sicurezza

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 9/4/2008, n. 81 integrato con il D.lgs. 3/8/2009, n. 106, si stabilisce che il datore di lavoro si assume tutte gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nelle iniziative relative al presente protocollo.

Le persone afferenti alle parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Accordo e agli accordi attuativi di cui all'art. 3, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal L. lgs. 30/6/2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

Nel merito delle attività previste dal presente Accordo, il responsabile della struttura responsabile è titolare del trattamento dei dati.

Art. 13 - Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.

Qualora fosse inutilmente esperito ogni tentativo di conciliazione, il Foro competente è quello di Foggia.

Art. 14 - Registrazione e spese

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 131 del 26/4/1986 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto. Il presente Accordo è redatto in un unico originale in formato digitale.

Art. 15 - Clausole di rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme eurounitarie e statali vigenti in materia.

Art.16 – Sottoscrizione

Il presente Accordo, redatto in unico originale, è stipulato mediante apposizione di firma digitale delle Parti, come disposto dall'articolo 15 comma 2 bis della L. n. 241 del 07.08.1990 ed ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto

PER LA SOPRINTENDENZA

LA SOPRINTENDENTE
ARCH. ANITA GUARNIERI

PER LA PROVINCIA BARLETTA-ANDRIA-TRANI

IL PRESIDENTE

.....